



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29/12/2004 n. 12

LEGGE N.28 del 2004 - Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio ligure.
2. Tali politiche comprendono azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti, educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.
3. La Regione coordina e integra le proprie funzioni di programmazione con i principi e le finalità stabiliti dalla presente legge ed in particolare con la programmazione in materia sociale, di riqualificazione urbana e ambientale, di protezione civile e di sicurezza stradale.

Articolo 2

(Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini)

1.

È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di integrazione del sistema di sicurezza. In particolare l'Osservatorio provvede:

a)

alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi che interessano il territorio ligure;

b)

allo studio dei fenomeni e delle tendenze relativi alla sicurezza e alle aree di criticità al fine di garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche attraverso elaborazioni statistiche;

c)

alla elaborazione e presentazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale di una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza.

Articolo 3

(Consulta regionale per la sicurezza

urbana e del territorio ligure)

1.

È istituita la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure con funzioni consultive in relazione alle attività di indirizzo e coordinamento esercitate in materia dalla Giunta regionale.

2.

La Consulta di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione e sugli interventi regionali per la sicurezza, nonché:

a)

in relazione a protocolli, accordi e contratti, finalizzati a creare un miglior coordinamento con le istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico;

b)

sui criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 annualmente stabiliti dalla Giunta;

c)

sui progetti integrati per la sicurezza di cui all'articolo 7, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente competenti.

3.

Decorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma 2 senza che tale parere sia stato reso, esso si intende favorevole.

4.

La Consulta promuove studi, convegni e ogni attività diretta alla massima diffusione della cultura della legalità, anche attraverso intese con le Autorità scolastiche e le Università liguri.

5.

La Consulta di cui al comma 1 è composta da:

a)

il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b)

i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

c)

quattro Sindaci designati dall'ANCI, di cui due scelti tra i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

6.

Per l'esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera c), la composizione della Consulta è integrata da

quattro esperti scelti, secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione), tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine.

7.

Per l'esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera a), la composizione della Consulta è integrata da tre rappresentanti delle strutture sindacali provinciali territorialmente interessate e appartenenti alle organizzazioni del comparto sicurezza dotate di maggiore rappresentatività numerica a livello nazionale.

8.

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e permane in carica l'intera legislatura.

9.

Ai componenti della Consulta di cui al comma 6 spettano i compensi previsti dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25.

Articolo 4

(Valutazione di impatto sociale)

1.

La Regione promuove e favorisce, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, pareri e studi su richiesta degli Enti Locali in materia di impatto sicurezza e impatto sociale dei progetti di opere pubbliche.

Articolo 5

(Programma triennale per la promozione
della sicurezza dei cittadini)

1.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma triennale di promozione della sicurezza dei cittadini che contiene gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, elaborati sulla base dei dati, raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, in merito alla distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di reato.

Articolo 6

(Interventi regionali di finanziamento)

1.

La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi definiti nel programma triennale di cui all'articolo 5, concede finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

2.

La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo.

3.

I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo di ogni singolo progetto.

Articolo 7

(Progetti integrati per la sicurezza)

1.

I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai Comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli o associati:

a)

associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonché condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;

b)

consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;

c)

organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali;

d)

associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);

e)

istituzioni scolastiche.

2.

I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:

a)

migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano;

b)

promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza;

c)

prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani;

d)

prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio.

Articolo 8

(Accordi di programma per la sicurezza)

1.

Per la definizione ed il finanziamento di progetti e programmi specifici di intervento, a valenza regionale, in armonia con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione promuove uno o più accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) predisponendo un'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici interessati relativamente all'area di riferimento oggetto dell'accordo.

Articolo 9

(Modalità di concessione dei finanziamenti)

1.

Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 presentano alla Regione apposita domanda di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, corredata dal relativo progetto e dal preventivo di spesa.

2.

La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), provvede all'erogazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base di apposita graduatoria.

Articolo 10

(Fondazione regionale per il sostegno
alle vittime dei reati)

1.

La Regione, in attuazione delle proprie politiche di solidarietà sociale, promuove la costituzione della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati con altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 11

(Norma transitoria)

1.

In fase di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce criteri e priorità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 8 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2.

In sede di prima applicazione la Consulta di cui all'articolo 3 è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 12

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

a)

prelevamento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

b)

prelevamento di euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di Conto Capitale";

c)

aumento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di Governo";

d)

istituzione nell'Area I -Istituzionale- dell'U.P.B. 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela del cittadino" con la dotazione di euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2.

Agli oneri previsti dall'articolo 3 comma 9 si provvede mediante lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento".

3.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE:

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2004

___Num:0028

___Boll__Uff__Num:12

___Boll__Uff__Anno:2004